

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3216 del 24/06/2021
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - CONSORZIO RURALE DI NICELLI - RINNOVO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA IN COMUNE DI FARINI (PC) AD USO CONSUMO UMANO - PROC. PC01A0093/21RN01 - SINADOC 12997/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3322 del 24/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 36 – CONSORZIO RURALE DI NICELLI -
RINNOVO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA IN COMUNE DI FARINI (PC)
AD USO CONSUMO UMANO - PROC. PC01A0093/21RN01 – SINADOC
12997/2021**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. DET-AMB-2016-3539 del 26/09/2016, veniva rilasciata, ai sensi degli artt. 36 e 38 del r.r. 41/2001, al Consorzio Rurale di Nicelli, con sede in comune di Farini, loc. Nicelli n. 32, C.F e P.iva n. 91026290337 la concessione PC01A0093 per la derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti denominate “Rocca del Poggio e Gorra” con scadenza fissata al 30/06/2021;
- il sig. Archilli Mario (C.F. RCH MRA 54H03 G337R), in qualità di Presidente del Consorzio Rurale di Nicelli, con sede in Comune di Farini (PC), loc. Nicelli n. 32 – C.F. e P.IVA 91026290337, con istanza del 29/04/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 67229), ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di derivazione da acque pubbliche sorgive sotterranee, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante opere fisse;
 - ubicazione dei prelievi, località Nicelli, Comune di Farini (PC):
 - sorgenti “Rocca del Poggio” che consistono in n. 6 captazioni tutte posizionate appena a monte delle vasche di decantazione e più precisamente ubicate al foglio n. 70, mappali nn. 38, 319 e 320 con Coordinate Geografiche UTM fuso 32 (x) = 538303 – (y) = 949037
 - sorgente “Gorre” ubicata al foglio n. 70, del mappale n. 231 con Coordinate Geografiche UTM fuso 32 (x) = 538892 – (y) = 949306;
 - destinazione della risorsa ad uso acquedottistico/consumo umano;
 - corpo idrico interessato: cod. 6370ER-LOC1-CIM nome: Ferriere - M Aserei;

- portata massima di esercizio pari a 2,33 l/s (sorgente Rocca del Pooggio 1,5 l/s e sorgente Gorre 0,83 l/s);
- portata media annua 0,094 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2.963,5 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001, in quanto il volume annuo di prelievo richiesto è pari/inferiore a m³ 3.000 e i pozzetti di prelievo sorgivo presentano una profondità inferiore a 30 m;

DATO INOLTRE ATTO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi dell'art. 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso “consumo umano”, di cui all'art. 152, comma 1, lett. b) e della DGR 1225/2001, punto a);

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono sopravvenute né ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2021;
- ha versato in data 21/11/2016 la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC01A0093/21RN01;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** al Consorzio Rurale di Nicelli, con sede in Comune di Farini (PC), loc. Nicelli n. 32 – C.F. e P.IVA 91026290337, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con procedura semplificata della concessione di derivazione di acqua pubblica sorgiva sotterranea, codice pratica PC01A0093/21RN01, ai sensi degli artt. 27 e 36 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante opere fisse;
 - ubicazione dei prelievi, località Nicelli, Comune di Farini (PC):
 - sorgenti "Rocca del Poggio" che consistono in n. 6 captazioni tutte posizionate appena a monte delle vasche di decantazione e più precisamente ubicate al foglio n. 70, mappali nn. 38, 319 e 320 con Coordinate Geografiche UTM fuso 32 (x) = 538303 – (y) = 949037
 - sorgente "Gorre" ubicata al foglio n. 70, del mappale n. 231 con Coordinate Geografiche UTM fuso 32 (x) = 538892 – (y) = 949306;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano;
 - corpo idrico interessato: cod. 6370ER-LOC1-CIM nome: Ferriere - M Aserei;

- portata massima di esercizio media pari a 2,33 l/s (sorgente rocca del Poggio 1,5 l/s e sorgente Gorre 0,83 l/s);
 - portata media annua 0,094 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2.963,5 m³/anno;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2026**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/06/2021;
 4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2021 è stato pagato;
 5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
 9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10.*di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Consorzio Rurale di Nicelli, con sede in Comune di Farini (PC), loc. Nicelli n. 32 – C.F. e P.IVA 91026290337 (codice pratica PCPC01A0093/21RN01).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'esercizio del prelievo interessa 2 sorgenti ubicate nei pressi della località Nicelli del Comune di Farini, la cui derivazione avviene come di seguito indicato:

- sorgenti “Rocca del Poggio”: l'acqua captata dalle 6 sub-sorgenti viene convogliata in una serie di vasche di decantazione, appena a valle c'è un pozzetto ripartitore in cui il 40% dell'acqua derivata viene convogliata nella rete acquedottistica al servizio degli abitati di Molinari e Bolderoni (gestito da IREN/ATERSIR), la rimanente parte d'acqua viene accumulata in un serbatoio della capacità di circa 32 m³ ubicato a monte dell'abitato di Nicelli e successivamente immessa nella rete di distribuzione al servizio dell'abitato;
- sorgente “Gorre”: l'acqua captata dalla sorgente viene convogliata in un serbatoio costituito da 2 vasche di decantazione e quindi viene l'acqua viene immessa direttamente nella rete di distribuzione al servizio dell'abitato.

2. Identificazione catastale e cartografica:

- sorgenti “Rocca del Poggio” captazioni ubicate al foglio n. 70, mappali nn. 38, 319 e 320 con Coordinate Geografiche UTM fuso 32 (x) = 538303 – (y) = 949037;
- sorgente “Gorre” ubicata al foglio n. 70, del mappale n. 231 con Coordinate Geografiche UTM fuso 32 (x) = 538892 – (y) = 949306.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano, e può essere utilizzata esclusivamente per alimentare l'acquedotto a servizio dell'abitato di Nicelli.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 2,33 l/s (1,5 l/s Sorgente Rocca del Poggio e 0,83 l/s Sorgente Gorre) e nel limite di volume complessivo pari a 2.963,5 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 6370ER-LOC1-CIM nome: Ferriere - M Aserei.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2021** ammonta a **euro 126,10**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/06/2026**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il Concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori,

con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Controllo della qualità delle acque utilizzate -- In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato. Pertanto il Concessionario è tenuto a dare comunicazione, ove previsto, ai competenti uffici e autorità sanitarie e ad effettuare a sua cura e spese i controlli volti ad attestare la caratteristiche di potabilità dell'acqua.

A tutela dell'opera di presa, il concessionario è inoltre tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Archilli Mario (C.F. RCH MRA 54H03 G337R), in qualità di Presidente del Consorzio Rurale di Nicelli – C.F. e P.IVA 91026290337, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 22/06/2021 Firmato per accettazione dal legale rappresentante del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.